

Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 21862 del 18 novembre 2004

Sul ricorso proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, CARLO DE ANGELIS, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;

- ricorrente -
contro

omissis

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 53/01 del Tribunale di TERNI, depositata il 27/03/01 - R.G.N. 792/99; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Terni, decidendo sull'appello avverso la sentenza del Pretore del luogo, ha accolto la domanda proposta dal lavoratore, attuale intimato, per ottenere dall'INPS il trattamento pensionistico usufruendo del beneficio contributivo previsto dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche, per avere lavorato per oltre dieci anni con esposizione all'amianto.

Il Tribunale ha ritenuto che sussistono entrambi i requisiti richiesti per il beneficio, e cioè l'esposizione ultradecennale all'amianto e la concentrazione di polveri, nell'ambiente di lavoro, in misura superiore al valore limite tollerabile.

Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con tre motivi. La parte privata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 31, primo comma lett. a) e b), del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, come modificato dall'art. 3, quarto comma, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e dall'art. 16, quarto comma, della legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art. 3, primo comma, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 16 della legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art. 13, settimo e ottavo comma, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1, primo comma, del d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito nella legge 4 agosto 1993 n. 271, tutti in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'INPS sostiene che l'eccezionale beneficio di cui alla disposizione citata in premessa interessa, non già tutti i lavoratori in qualche modo esposti all'amianto, ma solamente quelli che abbiano concretamente subito per oltre dieci anni il rischio del verificarsi di una malattia professionale generata da tale sostanza nociva, per la sua presenza nei luoghi di lavoro in concentrazione significativa (superiore cioè ai valori limite di cento fibre per litro consentiti dal d.lgs. n. 277/91 e successive modifiche).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992, come sostituito dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 169 del 1993, convertito nella l. n. 271 del 1993, degli artt. 24, terzo comma, e 31, primo comma, del d. lgs. n. 277 del 1991, dell'art. 2697 c.c., tutti in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., errata valutazione del quadro probatorio in relazione al rischio morbigeno, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.).

Con i suddetti ultimi due motivi, sviluppati in unico contesto, l'INPS lamenta che il Tribunale abbia ritenuto superata la soglia limite del rischio di esposizione nel valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, come fissato dal d. lgs. n. 277/1991, sulla base di semplici supposizioni suggerite dalla consulenza tecnica d'ufficio, riconoscendo di non poter parametrare il rischio ad alcuna misura di concentrazione e senza accertare quali fossero le mansioni in concreto svolte dall'assicurato che consentissero di stabilirne la vicinanza o meno alle fonti di polverizzazione.

L'esame unitario dei motivi conduce al rigetto del ricorso perchè, pur dovendo la Corte correggere l'interpretazione data alle norme giuridiche dalla sentenza impugnata, il dispositivo risulta conforme al diritto in quanto conseguente al corretto accertamento del fatto della concreta esposizione a rischio

dell'assicurato.

Questa Corte ha già chiarito in numerose decisioni, a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n. 4913 (cfr tra le tante, Cass. n. 2849/2004, Cass. n. 10185/2002, Cass. n. 997/2003, Cass. n. 10114/2002) che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche. Le censure rivolte a questo orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, si confutano agevolmente con le seguenti osservazioni.

E' la stessa legge n. 257/1992 a dare fondamento normativo all'esigenza di una esposizione superiore a una determinata "soglia" stabilendo con specifica disposizione (art. 3 poi sostituito dall'art. 16 della legge 24 aprile 1998 n. 128 - che richiama e in parte modifica i valori indicati nel d.lgs. n. 277/1991 -) il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "respirabili" nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando così di ritenere insufficiente, agli effetti del beneficio da attribuire ai lavoratori "esposti all'amianto" (che non abbiano contratto malattia professionale), la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare per tale ragione un concreto pericolo per la salute.

Se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate per i lavoratori nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata, per coloro che siano stati semplicemente esposti all'azione della sostanza nociva, la necessità di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità dell'esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto al comma 6.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 5/2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 13 comma 8 - sollevata anche sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost. a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non - proprio in base ad una interpretazione della norma secondo cui, per la rilevanza dell'esposizione, è necessario il superamento di una specifica soglia di rischio (quella appunto indicata dal d.lgs. n. 277/1991), tale da connotare le lavorazioni di effettive potenzialità morbigena. Le successive decisioni del giudice delle leggi in materia (cfr. C.Cost. n. 127/2002 e n. 369/2003) hanno confermato la necessaria rilevanza di una esposizione "qualificata" al rischio.

Si impone a questo punto la considerazione dei successivi sviluppi della legislazione di settore, onde verificare, in primo luogo se la regola di giudizio debba trarsi da essi; in via graduata, ove risultino non applicabili al rapporto controverso, se offrano elementi di sostegno o di smentita dell'interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte alla normativa precedente.

L'art. 47 comma 1 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326) reca una disciplina fortemente innovativa del beneficio di cui all'art. 13 comma 8 del d.lgs. 257/1992 quanto all'oggetto della prestazione previdenziale, quanto al regime di incompatibilità con altre analoghe provvidenze, quanto ai requisiti per ottenere il beneficio e quanto al procedimento amministrativo (si contempla una domanda da presentare entro un termine di decadenza all'Inail, Istituto al quale è conferita la funzione di accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione, come già era stato disposto dall'art. 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002 n. 179), fissando la data del 1^a ottobre 2003 per l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Per chiarire alcuni aspetti controversi della nuova normativa il legislatore è nuovamente intervenuto in materia disponendo, con l'art. 3 comma 132 della legge 24.12.2003 n. 350, che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 legge 257/1992 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 12.10.2003" e che "la disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data".

Esigenze di coerenza del sistema e la necessità di optare, tra quelle astrattamente possibili, per una interpretazione conforme alla Costituzione, inducono il Collegio a ritenere: a) che per "maturazione" del diritto al beneficio deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) che, tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusiva, mente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.

Le ragioni dell'opzione interpretativa poggiano fundamentalmente sulle considerazioni che la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione; che, nel regime precedente, non era prevista una domanda amministrativa per far accertare il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per effetto di esposizione all'amianto; che il legislatore ha espresso l'intento, ricostruito secondo una interpretazione orientata dal principio costituzionale di ragionevolezza, di escludere l'applicazione della nuova disciplina "anche" per coloro che comunque avessero già avviato una procedura amministrativa per l'accertamento dell'esposizione all'amianto (non solo mediante domande rivolte all'Inail, ma anche e soprattutto all'Inps quale parte del rapporto previdenziale), ovvero un procedimento giudiziale, restando però esclusi, tra questi ultimi, quelli per i quali il giudizio sia stato definito con il rigetto della domanda, potendo costoro eventualmente giovare della nuova disciplina nella parte in cui "estende" il beneficio (vedi comma 6 bis dell'art. 47 cit.), come, del resto, tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti per i quali opera la salvezza della precedente normativa, atteso che tale salvezza è stata disposta esclusivamente in loro "favore".

D'altra parte l'applicazione della normativa precedente ai procedimenti di accertamento dei requisiti già terminati o ancora in corso, si spiega non solo con l'esigenza di rispetto delle aspettative, ma anche per il fatto che si rivelerebbe oltremodo gravoso ed antieconomico imporre che alla verifica del diritto si proceda in ogni caso alla luce della normativa sopravvenuta.

Sulla base di questa interpretazione si deve escludere che la nuova disciplina sia applicabile al rapporto controverso per la considerazione, assorbente di ogni altro accertamento di fatto, che la domanda giudiziale è stata proposta anteriormente alla data del 2 ottobre 2003.

Quanto al secondo profilo di rilevanza dell'esame della nuova disciplina, va considerato che la norma sopravvenuta esprime l'intento di modificare in parte i requisiti di accesso al beneficio, non certo di introdurre per la prima volta la necessità di una esposizione "qualificata" all'amianto, cioè una soglia di rischio prima inesistente. Una innovazione così forte non è confortata dal dato letterale e, trattandosi costantemente di esposizioni che risalgono a periodi lontani nel tempo, un peggioramento così radicale del regime giuridico applicabile a coloro per i quali non è stata fatta salva la normativa precedente (che già subiscono una riduzione del quantum del beneficio) susciterebbe fondati dubbi di conformità all'art. 3 Cost..

Conclusivamente, anche la nuova disciplina conferma la necessità di una esposizione "qualificata" all'amianto già alla stregua del dato normativo di cui all'art. 13 comma 8 d.lgs. 257/1992. Ne discende che nel giudizio di merito doveva essere accertato se una siffatta esposizione sussistesse o meno con riferimento alle singole collocazioni lavorative, e in questi sensi va corretta la motivazione in diritto della sentenza impugnata.

Come già avvertito, il giudice del merito ha comunque proceduto, espletando mezzi di prova e con l'ausilio di consulenza tecnica, al predetto accertamento di fatto.

La correttezza di questo accertamento è contestata dall'Inps perchè sarebbe viziata da insufficienza logica la conclusione che ricava da mere supposizioni suggerite dalla CTU, sia in ordine alla presenza di amianto sia in ordine alla concentrazione nell'aria superiore a 100 fibre per litro; inoltre non sarebbero state espresse le ragioni sulla sussistenza di un "cospicuo" inquinamento ambientale.

Osserva in contrario la Corte che, nella specie, il Tribunale ha compiuto l'indagine richiesta e all'esito ha accertato la sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati, avuto riguardo alla collocazione del lavoratore che, quindi, contrariamente a quanto si assume in ricorso, è stata verificata. Il giudice di appello ha quindi ritenuto provato che l'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione rischiosa presentava una concentrazione di polveri di amianto molto superiore ai valori limite indicati dalla legge 277/1991.

Le prove raccolte e la CTU, a giudizio del Tribunale, rendevano certi di una massiccia e continuativa ultradecennale utilizzazione diretta e indiretta di amianto nello stabilimento industriale presso il quale era addetto il lavoratore. La sentenza ha altresì chiarito che il cospicuo inquinamento ambientale era determinato dalla presenza dell'amianto, al quale il lavoratore si trovava esposto non solo a causa

della manipolazione diretta derivante dalla specifica mansione svolta, ma anche per effetto della presenza diffusa nell'ambiente di tale sostanza inquinante.

A tali valutazioni il Tribunale è pervenuto considerando che le fibre di amianto venivano portate a temperature elevate, determinando un grave aumento del pericolo di un loro rilascio nell'ambiente. Ha soggiunto che i consulenti avevano ritenuto tutti i lavoratori del reparto esposti a livelli di amianto non solo potenzialmente morbigeni, ma anche superiori alla soglia di rischio di 100 fibre per litro. A tutto ciò, ha proseguito il Tribunale, va aggiunto il dato epidemiologico, rappresentato da vari casi di lavoratori dello stesso reparto, espletanti le mansioni più varie, deceduti con acclarata asbestosi polmonare o pleurica, o per mesotelioma pleurico, ovvero riconosciuti invalidi per patologie collegate ad insufficienza respiratoria determinata da asbestosi. Nè rileva che non sia stato possibile per i tecnici tradurre in espressioni numeriche ciascuna esposizione, non essendo stata consentita tale operazione - come ha spiegato il Tribunale riportando le motivazioni della CTU - dalla grande difficoltà di quantificare con esattezza, a distanza di tempo e in condizioni produttive mutate, la frequenza e la durata dell'esposizione. E' decisiva infatti la considerazione che i consulenti, attraverso la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e l'individuazione delle fonti di esposizione all'amianto, siano potuti ugualmente pervenire a formulare un giudizio di pericolosità dell'ambiente con un margine di approssimazione di ampiezza tale da fugare ogni dubbio circa il superamento della soglia massima di tollerabilità.

Non sussistono pertanto i denunciati vizi di motivazione ed il ricorso, di conseguenza, deve essere rigettato.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2004